



Verbale n. **115**

Seduta pomeridiana del 1° luglio 2025

Presidenza del Presidente **BORDIN**

Verbalizza Leopoldo PITALI, segue Barbara LOGAR, segue Enrico Guglielmo FOCARDI, segue Barbara LOGAR.

Presidenza del Presidente Bordin

La seduta inizia alle ore 15.16

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 115ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 111 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Cabibbo e Moretuzzo.
(I congedi sono concessi)

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

"Modifiche della legge regionale 11 novembre 2009, n.19 (Codice regionale dell'edilizia)" **(54)**

(Relatori di maggioranza: **MIANI, TRELEANI, DI BERT, LOBIANCO**)

(Relatori di minoranza: **MENTIL, PUTTO, PELLEGRINO**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta antimeridiana, si era conclusa la discussione generale sul provvedimento.

In sede di replica, quindi, intervengono, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale, nell'ambito di un proprio intervento, tra l'altro, rileva un netto peggioramento della versione attuale del disegno di legge in discussione, rispetto al testo licenziato dalla IV Commissione permanente), PUTTO (il quale, similmente, riscontra un evidente scostamento dall'orientamento dei temi della sanatoria e della tolleranza, relativi ai requisiti igienico-sanitari degli edifici, trattati precedentemente in Commissione) e MENTIL (il quale, tra l'altro, mantiene tutti i motivi di perplessità già emersi durante la trattazione in Commissione del provvedimento in discussione), i Relatori di maggioranza LOBIANCO, DI BERT, TRELEANI, MIANI (i quali, tutti, motivandone le ragioni, si astengono dall'intervenire) e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale, nel replicare agli interventi testè formulati, fra le altre cose, sostiene che le disposizioni normative trattate in Commissione non hanno invece subito modifiche).

Dopo un intervento del consigliere HONSELL (il quale si sofferma su alcune parole testè espresse sul suo conto dall'assessore Amirante) si passa, quindi, all'esame dell'articolato.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

DI BERT, BERNARDIS, BOLZONELLO, GRILLI, LIRUTTI, MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO

Emendamento modificativo (1.1)

"1. Al comma 1 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) è inserita la seguente:

<<a ante) al numero 3) della lettera g) del comma 1 dopo le parole <<dall'art. 37>> sono aggiunte le parole <<e dall'articolo 4 della legge regionale 44/1985>>;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) al numero 5 del comma 2 ter, dopo le parole <<fino all'altezza di 3 metri>> le parole <<, rispetto al fabbricato principale>> sono soppresse.”

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Nota: L'emendamento consta di due modifiche alla disciplina generale del Codice regionale dell'edilizia di cui all'articolo 3.

La prima precisa che l'inquadramento delle intercapedini quali volumi tecnici va condotto anche in ragione di quanto disposto dalla disciplina regionale in materia igienico-sanitaria di cui alla L.R. 44/85, cui l'emendamento fa esplicito in punto per definire le caratteristiche dimensionali delle intercapedini.

La seconda agevola l'installazione di volumi pertinenziali di contenuto impatto consentendone il posizionamento anche a confine mediante il superamento della logica dei 10 metri pareti finestrate, più propria per strutture principali e di maggior rilievo urbanistico-edilizio.

MENTIL, MORETTI, POZZO, COSOLINI, FASIOLO, MARTINES, CONFICONI, PISANI

Emendamento modificativo (1.1.1)

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b), comma 1, dell'articolo 1, è soppressa;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. La lettera 5) del comma 2 ter dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

<<box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di tre metri, anche se posti su lotti confinanti;>>.>>.

Note: Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 1.1.

A questo punto, il consigliere BERNARDIS, chiesta e ottenuta la parola, aggiunge sin d'ora, la firma di tutti componenti il Gruppo Fedriga Presidente sull'insieme degli emendamenti proposti dal primo firmatario Di Bert, il quale dà il proprio assenso.

Il Relatore di minoranza MENTIL illustra l'emendamento 1.1.1.

Nel successivo dibattito, intervengono il consigliere PUTTO (il quale, tra l'altro, rivolge alcune domande di natura tecnica all'Assessore relativamente all'emendamento 1.1) e l'assessore AMIRANTE (la quale, avvalendosi anche della consulenza degli uffici della Direzione centrale infrastrutture e territorio, dà i chiarimenti richiesti).

Prendono, quindi, la parola, in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO (contrario all'emendamento 1.1, favorevole all'emendamento 1.1.1) e MENTIL (il quale, nel chiedere la votazione per parti sull'emendamento 1.1, esprime parere favorevole alla lettera A), contrario alla lettera B) e si dichiara favorevole all'emendamento 1.1.1), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (il quale si dichiara favorevole all'emendamento 1.1 e contrario all'emendamento 1.1.1), TRELEANI, DI BERT, MIANI, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

A questo punto, il PRESIDENTE precisa che l'emendamento 1.1 sarà posto in votazione per parti separate e, nel contempo, rileva il malfunzionamento del sistema elettronico di voto.

Una prima parte dell'emendamento 1.1, costituita dalla lettera A), posta in votazione per alzata di mano, a causa del mancato funzionamento del sistema elettronico di voto, viene approvata.

Il PRESIDENTE informa che è stato ripristinato il sistema elettronico di voto.

Una seconda parte dell'emendamento 1.1, costituita dalla lettera B), posta in votazione, viene approvata.

A questo punto, essendo decaduta la lettera B) dell'emendamento 1.1.1, viene posta in votazione la sola lettera A), che non viene approvata.

L'articolo 1, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 1 bis:

BULLIAN, PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO

Emendamento aggiuntivo (1 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

<<Art. 1 bis

(Modifiche all'art. 9 della legge regionale 19/2009)

1. All'art. 9 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: <<Gli Enti locali comunicano altresì, per via telematica, gli esiti conclusivi dei procedimenti avviati per ogni caso di abuso edilizio accertato, quali le ordinanze di demolizione e l'esecuzione delle stesse, le acquisizioni di beni a sedime ai sensi del comma 3, art. 45, nonché eventuali elementi utili alla conoscenza completa dello svolgimento del procedimento amministrativo stesso.>>;

b) al comma 5 dopo le parole <<sono pubblicati>> sono inserite le seguenti: <<, a partire dal mese di settembre 2025,>>.>>."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: In seguito a una richiesta di accesso agli atti del primo firmatario, è emerso che finora i dati non sono stati pubblicati sul sito della Regione FVG, come invece avrebbe previsto la LR originaria; inoltre, la raccolta così organizzata non consente di conoscere la chiusura dell'iter riguardante gli abusi accertati dai Comuni, elemento evidentemente non trascurabile. L'emendamento intende dunque perfezionare e completare il passaggio normativo, migliorando da una parte la trasparenza, rendendo effettivamente disponibili i risultati ai cittadini, e dall'altra le conoscenze complessive a disposizione dell'Osservatorio regionale.

Il consigliere BULLIAN illustra tale emendamento.

Il Relatore di maggioranza LOBIANCO chiede la votazione per parti separate dell'emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO (favorevole all'emendamento), MENTIL (favorevole all'emendamento), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (il quale si dichiara contrario alla lettera A), mentre è favorevole alla lettera B) dell'emendamento), TRELEANI, DI BERT, MIANI, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Il PRESIDENTE pone in votazione per parti separate l'emendamento 1 bis.1.

Una prima parte, costituita dalla lettera A), posta in votazione, non viene approvata.
Una seconda parte, costituita dalla lettera B), posta in votazione, viene approvata.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 1 ter:

TRELEANI

Emendamento aggiuntivo (1 ter.1)

"Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

<<Art. 1 ter

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 19 del 2009)

Al comma 6 dell'articolo 15 le parole <<cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<sei anni non rinnovabili>>."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota a commento: L'emendamento nasce dall'esigenza di coordinare le richieste di insediamento di attività a destinazione d'uso "servizi" (art. 5 comma 1 lett. b. della L.R. 19/2009) in locali aventi destinazione d'uso commerciale con la disciplina delle locazioni immobili a uso commerciale (art. 27 L. 392/1978), la quale prevede una durata minima di 6 anni.

Il Relatore di maggioranza TRELEANI illustra l'emendamento 1.ter.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO e MENTIL (entrambi favorevoli), i Relatori di maggioranza LOBIANCO, TRELEANI, DI BERT, MIANI e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali si dichiarano tutti favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 1 ter.1, istitutivo dell'articolo 1 ter, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MENTIL, MORETTI, POZZO, COSOLINI, FASIOLO, MARTINES, CONFICONI, PISANI

Emendamento soppressivo (2.0.1)

"L'articolo 2 è abrogato."

Note: Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento soppressivo (2.1)

"1. La lettera c bis), così come inserita dall'articolo 2, comma 1, del presente disegno di legge, è soppressa."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (2.2)

"Art. 2

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1, lettera c bis) secondo periodo, le parole <<di superficie massima pari a 40 metri quadrati>> sono sostituite con le parole <<devono avere una superficie massima pari a 15 metri quadrati per le unità immobiliari con superficie utile fino a 50 metri quadrati, pari a 17 metri quadrati per le unità immobiliari con superficie utile da 51 a 100 metri quadrati, pari a 21 metri quadrati per le unità

immobiliari con superficie utile da 101 a 200 metri quadrati, pari a 30 metri quadrati per le unità immobiliari con superficie utile da 201 a 400 metri quadrati, pari a 40 mq per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 401 mq.>>

2. Al comma 1, lettera c bis) secondo periodo, le parole <<devono favorire una naturale microaerazione>> sono sostituite dalle parole <<Devono inoltre favorire una naturale microaerazione>>”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri di spesa

Rispetto alle disposizioni nazionali, nella decisione della Giunta regionale si ravvede la possibilità di considerare interventi di edilizia “completamente libera” le installazioni delle VEPA fino a 40 mq. Oltre questa quadratura si ricade nei casi previsti dalla nuova lettera d), comma 1, art. 16-bis (Attività edilizia libera asseverata) della L.R. n. 19/2009.

Secondo quanto previsto dal DDL n. 54 le VEPA ricadranno nel regime:

di edilizia libera, fino a 40 mq, alle medesime condizioni previste dall’art. 6, comma 1, lettera b-bis), d.P.R. n. 380/2001,

di edilizia libera asseverata (CILA), oltre i 40 mq, senza alcuna limitazione sulle condizioni previste dall’art. 6, comma 1, lettera b-bis), d.P.R. n. 380/2001.

Mentre sulle tende non si pone alcuna differenza rispetto alla normativa statale, sulle pergolende si è deciso di porre delle limitazioni simili a quelle previste per le VEPA. In questo caso, la Giunta regionale ha deciso che le pergolende non possano avere estensione superiore a 25 mq.

Come per le VEPA, si pone il dubbio sulla costituzionalità di una tale limitazione.

Ad ogni modo si ricorda che l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, dispone:

“Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.”

ANALISI TECNICA

Da un punto di vista tecnico, la possibilità per il legislatore regionale di limitare ulteriormente l’edilizia libera deriva dalla necessità di:

- garantire coerenza con le caratteristiche costruttive e tipologiche locali;
- preservare valori paesaggistici e architettonici (soprattutto in zone vincolate o centri storici);
- evitare che strutture teoricamente “libere” si traducano in modifiche permanenti e rilevanti, aggirando il sistema autorizzativo.

Tuttavia, se tali limitazioni contraddicono i principi di liberalizzazione e semplificazione procedurale stabiliti a livello nazionale, si entra in un possibile conflitto tra competenze, specie quando si tratta di definizione di livelli essenziali o uniformità dei diritti civili sul territorio nazionale (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.).

Ai sensi dell’art. 4, numero 12, del suo statuto speciale, la Regione Friuli Venezia Giulia ha competenza legislativa primaria in materia urbanistica, ma nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Secondo la Corte Costituzionale, l’edilizia libera (e il relativo glossario unico) rientra tra i principi fondamentali e concorre a definire i livelli essenziali delle prestazioni in materia amministrativa, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, le Regioni a statuto speciale conservano margini di intervento, purché le norme regionali non impediscano in modo arbitrario o discriminatorio l’esercizio delle libertà riconosciute dallo Stato.

Entrando nel dettaglio, con la sentenza n. 68/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale della Campania (L.R. n. 6/2016), nella parte in cui introducevano o modificavano autonomamente categorie di interventi edilizi liberalizzati.

La Corte ha stabilito che la definizione dei regimi amministrativi delle attività edilizie, tra cui rientra anche l’individuazione delle attività di edilizia libera, attiene alla competenza legislativa concorrente, e che lo Stato ha il compito di fissare i principi fondamentali, tra cui rientra il principio di uniformità e semplificazione delle procedure edilizie.

“La previsione dei regimi amministrativi applicabili ai diversi interventi edilizi costituisce esplicitazione di un principio fondamentale della materia del governo del territorio, volto a garantire un’omogenea regolamentazione su tutto il territorio nazionale...” (Corte cost., sent. n. 68/2018, punto 10 del Considerato in diritto).

La Corte ha anche richiamato il D.Lgs. n. 222/2016 e il glossario unico previsto dall’art. 1, comma 2, come strumenti per assicurare uniformità nazionale, che le Regioni non possono sovvertire in modo unilaterale.

La sentenza n. 68/2018 della Corte Costituzionale, pur riferendosi a una Regione a statuto ordinario, enuncia principi fondamentali della legislazione statale applicabili a tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, ma con un’importante precisazione.

Le Regioni a statuto speciale (come il Friuli Venezia Giulia) godono di competenze legislative primarie in alcune materie, tra cui l’urbanistica e l’edilizia. Tuttavia, questa competenza non è assoluta né illimitata.

Secondo un orientamento consolidato della Corte Costituzionale:

“le Regioni a statuto speciale sono comunque tenute a rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento costituzionale, in particolare i principi fondamentali dell’ordinamento della Repubblica e i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea” (Corte cost. n. 170/2007; n. 213/2008; n. 229/2013).

Quindi anche una Regione speciale può disciplinare diversamente l’edilizia, ma non può vanificare i principi fondamentali fissati dalla normativa statale (come il principio di uniformità dei regimi amministrativi, espresso nel D.Lgs. n. 222/2016 e nel glossario unico).

La Corte Costituzionale, nel definire l’individuazione dei regimi amministrativi delle attività edilizie come principio fondamentale, stabilisce che non è consentito alle Regioni modificare in autonomia l’elenco delle attività che si svolgono in edilizia libera, perché ciò pregiudica la certezza giuridica e l’uniformità nazionale delle regole per cittadini e imprese.

Tuttavia, la sentenza non esclude la possibilità che le Regioni a statuto speciale possano intervenire, a patto che ciò: non contrasti apertamente con i livelli essenziali stabiliti dallo Stato, sia giustificato da esigenze locali, coerenti con i principi dell’autonomia differenziata e del buon andamento.

In Conclusione, il Friuli Venezia Giulia:

- può:

- introdurre prescrizioni di dettaglio e condizionamenti locali sugli interventi edilizi liberi (es. limiti dimensionali, vincoli estetici, requisiti condominiali);

- vietare in determinate aree sensibili l’esecuzione di opere solo formalmente libere, se sussistono esigenze urbanistiche o ambientali concrete.

- non può:

- ridefinire a proprio piacimento cosa rientra o meno nell’edilizia libera;

- introdurre un sistema completamente alternativo o opposto a quello statale;

- creare regimi giuridici che rendano impossibile esercitare un diritto edilizio riconosciuto dallo Stato.

In concreto, non è illegittimo che la Regione FVG imponga condizioni più rigorose, ma lo è se tali condizioni svuotano di contenuto il diritto all’edilizia libera così come garantito a livello nazionale.

Nel caso in esame, le limitazioni regionali sembrano rispondere a ragioni di tutela estetica, architettonica, urbanistica e paesaggistica, nonché alla volontà di evitare abusi attraverso l’uso distorto degli interventi teoricamente liberi.

Nel caso specifico, le modifiche proposte dal DDL 54 sembrano rientrare nei margini di autonomia garantiti dallo statuto speciale, purché non impediscano in radice l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa nazionale.

In forza di queste premesse

Il presente emendamento pone ulteriori limitazioni per gli interventi relativi alle VEPA realizzate in edilizia libera: in particolare si permette la realizzazione di vetrate amovibili in proporzione alla superficie utile dell’unità immobiliare secondo una funzione lineare.

Lo scopo di questo emendamento è di limitare la realizzazione di volumi di vetrate panoramiche, seppur totalmente amovibili, senza un titolo edilizio asseverato da un professionista (CILA).

HONSELL

Emendamento modificativo (2.3)

“1. Nel primo periodo della lettera c bis), così come introdotta dal comma 1 dell’articolo 2 del presente disegno di legge, dopo le parole <<a superficie utile>> si aggiungono le seguenti: <<e purché non pregiudichino l’illuminazione naturale e la salubrità degli edifici adiacenti, nonché rispettino le disposizioni normative vigenti in materia di distanze.>>.”

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Il presente emendamento introduce una clausola di tutela passiva per chi abita negli edifici adiacenti.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.4)

“1. Alla lettera c bis), così come inserita dall’articolo 2, comma 1, del presente disegno di legge, la parola <<40>> è sostituita dalla seguente: <<25>>.”

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.5)

“1. Alla lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 19/2009, così come inserito dal comma 1 dell’articolo 2 del presente disegno di legge, dopo il periodo che termina con le parole <<e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Le strutture devono inoltre essere rimosse per un periodo non inferiore a tre mesi nell’arco dell’anno solare, a conferma della loro natura temporanea.>>.”

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con la previsione che tali strutture debbano essere rimosse per un periodo non inferiore a tre mesi nell’arco dell’anno solare, si intende evitare che installazioni dichiaratamente temporanee assumano, di fatto, carattere permanente.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.6)

“Dopo il comma 1 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Dopo la lettera p) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:

<<p bis) installazione di impianti solari, termici o fotovoltaici aderenti o integrati su coperture di strutture o edifici esistenti con la stessa inclinazione e orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterno o i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell’impianto non sia superiore a quella della copertura stessa. Sono compresi, altresì, gli impianti collocati terra fino a 10 KW nella pertinenza o in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti. Nelle zone diverse da A e B0, gli impianti di cui alla presente lettera possono essere installati con qualsiasi modalità;>>.”

Nota a commento: Il presente emendamento nasce dall’esigenza di coordinare la disciplina di cui all’articolo 16 (Attività edilizia libera) con il D.lgs. 190 del 2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b), della Legge 5 agosto 2022, n. 118). Infatti, il testo previgente della LR 19/2009 prevedeva espressamente alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 16 la fattispecie concernente l’installazione di impianti solari, termici o fotovoltaici aderenti o integrati su tetti di edifici esistenti. Tale disposizione è stata abrogata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b) della LR 21/2022, con effetto dal 1/1/2023 in quanto rientrante nella definizione di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) del medesimo articolo. La circostanza che il d.lgs. 190 del 2024 non conferma che tali interventi rientrino in manutenzione ordinaria, genera un vuoto normativo all’interno del Codice regionale dell’edilizia. Al fine di superare tale criticità, si ripropone l’inserimento di una fattispecie specifica concernente l’installazione di tali impianti, ampliando il novero anche agli interventi realizzati su coperture di strutture pertinenziali all’edificio esistente (si pensi alle tettoie) nonché per i moduli collocati a terra in adiacenza agli immobili cui sono asserviti (si pensi alle ville che non vogliono inserirli in copertura, ma hanno lo spazio necessario per installarli e mascherarli nell’area di pertinenza).

Non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.7)

“1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2, è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<1 bis. Gli interventi di cui alle lettere c bis), c ter) e c quater) devono preservare le condizioni di ventilazione naturale degli spazi aperti, al fine di garantire il comfort ambientale e limitare gli effetti di surriscaldamento urbano.>>.”

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Introduce un principio di attenzione al microclima e alla ventilazione naturale degli spazi aperti, garantendo il comfort ambientale e limitando gli effetti del surriscaldamento urbano.

Il Relatore di minoranza MENTIL illustra l’emendamento 2.0.1.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.7.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l’emendamento 2.2.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 2.6.

In sede di dibattito interviene il consigliere PUTTO, il quale chiede sull'emendamento 2.6 della Giunta alcuni chiarimenti tecnici, prontamente forniti dall'assessore Amirante.

Intervengono, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto per tutti gli emendamenti), PUTTO (il quale si astiene sugli emendamenti 2.3 e 2.4 contrario all'emendamento 2.5 e favorevole ai rimanenti emendamenti) e MENTIL (il quale si astiene sugli emendamenti 2.2 e 2.5, contrario all'emendamento 2.6 e favorevole ai rimanenti emendamenti), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (il quale si dichiara favorevole all'emendamento 2.6 e contrario ai rimanenti emendamenti), DI BERT, TRELEANI, MIANI, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 2.6, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 2.7, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 2, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MENTIL, MORETTI, POZZO, COSOLINI, FASIOLO

Emendamento soppressivo (3.1)

"L'articolo 3 è abrogato."

Note: Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, POZZO, COSOLINI, FASIOLO

Emendamento modificativo (3.2)

"Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. La lettera 5) del comma 2 ter dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: <<box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di tre metri, anche se posti su lotti confinanti;>>.>>."

Non comporta oneri finanziari.

Nota a commento: Il comma 2 ter fa un'elencazione di opere che non vengono computate ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate perché manufatti "non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario".

Il mantenimento della condizione di pertinenza, eliminata la precisazione "rispetto al fabbricato principale" che produceva la limitazione, fa sì che si applichi non solo rispetto al fabbricato principale ma rispetto a tutto, così come gli altri punti dell'articolo. L'incipit del comma 2 ter, fa in ogni caso "Salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici".

Il PRESIDENTE ricorda all'Aula che l'emendamento 3.2 è stato precedentemente ritirato.

Il Relatore di minoranza MENTIL illustra l'emendamento 3.1.

A questo punto, il PRESIDENTE anticipa all'Aula che, in termini regolamentari, verrà posto in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO e MENTIL (i quali si dichiarano entrambi contrari al mantenimento dell'articolo 3), i Relatori di maggioranza LOBIANCO, TRELEANI, DI BERT, MIANI e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali si dichiarano tutti favorevoli al mantenimento dell'articolo 3).

Il mantenimento dell'articolo 3, posto in votazione, in termini regolamentari, viene approvato.

All'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (4.1)

"1. Al comma 1 bis dell'articolo 27 della legge regionale 19/2009, così come inserito dal comma 1 dell'articolo 4 del presente disegno di legge, dopo le parole <<sono mantenute>> sono aggiunte le seguenti: <<, con un'asseverazione tecnica,>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento specifica che deve esserci un'asseverazione tecnica che conferma il mantenimento delle condizioni di igiene e salubrità per gli edifici e le unità immobiliari, anche a seguito di interventi specificati nel presente comma.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.2)

"1. Al comma 1 bis dell'articolo 27 della legge regionale 19/2009, così come inserito dal comma 1 dell'articolo 4 del presente Disegno di Legge, le parole <<e del 5 per cento per le altezze>> sono soppresse."

NOTA: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MIANI, TRELEANI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (4.3)

"1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 27 della legge regionale 19/2009, come introdotto dal comma 1, dell'articolo 4, è inserito il seguente:

<<1 ter. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 24 maggio 2024, le condizioni di idoneità igienico-sanitaria dei locali abitabili sono ammissibili con altezza utile interna minima di metri 2,40.>>."

Nota tecnica: Si ritiene utile provvedere anche nella regione FVG a regolare il tema delle condizioni di abitabilità delle unità immobiliari con altezza interna inferiore a quella prevista dalla L.r. n. 44/85, di metri 2,50 per locali abitabili, o inferiore per le località montane, o per il recupero dei sottotetti con altezza media di m 1,90.

L'esigenza è parallela a quanto disposto dal legislatore statale all'articolo 24 (Agibilità) del vigente Testo Unico dell'Edilizia (Dpr. n. 380/01), che al recente comma 5 bis, lettera a), consente di asseverare la regolarità igienico-sanitaria per locali aventi altezza di metri 2,40, da applicarsi agli interventi presso edifici esistenti al 24 maggio 2024.

Nota finanziaria: Il presente emendamento ha effetti normativi e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MIANI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (4.4)

"1. All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. All'articolo 27 della legge regionale 19/2009, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

<<5 bis. Ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli casi di cui all'articolo 35, comma 19, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali), fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,50 metri fino al limite massimo di 2,10 metri e in caso di altezze non uniformi, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,30 e purché l'altezza media non sia inferiore a metri 1,90;

b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.>>>."

Nota tecnica: con il presente emendamento si propone in analogia a quanto previsto nel testo unico dell'edilizia una modifica alla normativa funzionale ad attenuare l'effetto che l'assenza delle condizioni igieniche determina sugli immobili condonati rispetto al rilascio dell'agibilità. Rispetto alla definizione dell'altezza minima inferiore a 2.5, la proposta a 2,10 m consente alla previsione normativa di avere un impatto utile sul patrimonio immobiliare esistente.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il Relatore di maggioranza MIANI illustra gli emendamenti 4.3 e 4.4.

In sede di dibattito interviene il Relatore di minoranza PUTTO (il quale, motivandone le ragioni, chiede di ricevere puntuali chiarimenti su alcuni dati tecnici relativi agli emendamenti 4.3 e 4.4) e il consigliere MORETTI (il quale, nel chiedersi se i proponenti siano davvero consapevoli delle conseguenze applicative dell'emendamento 4.4, soprattutto relativamente in materia di rispetto dei requisiti igienico-sanitari, invita i presentatori a ritirare l'emendamento).

A questo punto, dopo un concitato scambio di battute (fuori microfono) fra il consigliere MORETTI ed il consigliere CALLIGARIS, il PRESIDENTE, dopo aver invitato alla calma nel dibattito, dà la parola alla Relatrice di minoranza PELLEGRINO (la quale esprime pieno accordo con i dubbi testè espressi dal collega Moretti soprattutto in relazione all'emendamento 4.4, sul quale anticipa un proprio parere contrario).

Prendono la parola in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole agli emendamenti 4.1 e 4.2, contraria agli emendamenti 4.3 e 4.4), PUTTO (favorevole agli emendamenti 4.1 e 4.2, contrario agli emendamenti 4.3 e 4.4, chiedendo su quest'ultimo il ritiro da parte dei proponenti) e MENTIL (astenuto sull'emendamento 4.1, favorevole all'emendamento 4.2 e contrario ai rimanenti emendamenti), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (contrario agli emendamenti 4.1 e 4.2, favorevole ai rimanenti emendamenti), DI BERT, TRELEANI, MIANI, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Il consigliere CALLIGARIS, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di sospendere brevemente la seduta per una ulteriore valutazione sugli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE, quindi, nell'accogliere la richiesta di sospensione testè avanzata, sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 16.33.

La seduta riprende alle ore 16.42

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, dà immediatamente la parola all'assessore AMIRANTE, la quale chiede il ritiro dell'emendamento 4.3.

Il Relatore di maggioranza MIANI ritira quindi l'emendamento 4.3.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Gli emendamenti 4.1 e 4.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 4.3 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 4.4, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 4, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 4 bis:

DI BERT

Emendamento aggiuntivo (4 bis.1)

1. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis.

(Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009, le parole <<In tale ultima ipotesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nelle ipotesi di cui al presente articolo>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota a commento: Conseguentemente all'ultima modifica intervenuta sull'articolo, che ha introdotto in legge la necessità di deposito degli elaborati as built in sede di perfezionamento della pratica ai sensi dell'articolo 27 bis, si ritiene fondamentale estendere questo obbligo non solo al caso di difformità "che non hanno comportato la realizzazione di ulteriori superfici in conseguenza dell'abuso" (uno dei due casi trattati dall'articolo) ma anche nell'ulteriore ipotesi - già considerata dal legislatore nell'articolo in esame con il versamento dell'oblazione sanante ex art. 49 e degli effetti a questa connessi - di realizzazione di ulteriori superfici realizzate rispetto a quelle assentite e che risultano sanabili - in forza di legge - con il mero versamento dell'oblazione calcolata ai sensi dell'articolo 49 LR 19/2009 (purché, come ovvio, non configurino variazioni essenziali).

Per questa seconda ipotesi, infatti, risulta ad oggi mancare un procedimento che invece è di fatto previsto per il caso - di minor rilevanza - della difformità che non ha comportato superfici ulteriori rispetto a quelle assentite: il presente emendamento propone pertanto l'estensione del procedimento anche per le ulteriori ipotesi di maggior impatto disciplinate nell'articolo stesso, ferma restando l'inapplicabilità del Capo VI vigilanza e sanzioni come già conseguente all'applicazione dell'oblazione rapportata alle maggiori superfici realizzate.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 4 bis.1, istitutivo dell'articolo 4 bis.

Intervengono, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO (favorevole) e MENTIL (favorevole), i Relatori di

maggioranza LOBIANCO (favorevole), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

L'emendamento 4 bis.1, istitutivo dell'articolo 4 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 4 ter:

DI BERT

Emendamento aggiuntivo (4 ter.1)

1. Dopo l'articolo 4 bis è inserito il seguente:

<<Art. 4 ter

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 19/2009

1. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente: <<5. Il regolamento edilizio comunale può disciplinare le procedure di competenza comunale relative alle attività di cui al presente articolo. In assenza di regolamentazione comunale trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni del presente articolo.>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Nota a commento: Nel mantenere intatte le prerogative comunali per quanto concerne la regolamentazione delle procedure sulle aree di pertinenza urbanistica e di asservimento volumetrico, si garantisce in subordine la piena applicazione del disposto legislativo regionale - già di per sé sufficiente a disciplinare la fattispecie considerata - qualora il Comune non intenda esercitare la propria facoltà, così da evitare ipotesi di stallo.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 4 ter.1, istitutivo dell'articolo 4 ter.

In sede di dibattito interviene il solo consigliere MORETTI (il quale, tra l'altro, chiede delucidazioni sull'effettiva necessità di presentare tale emendamento).

Intervengono, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO (favorevole) e MENTIL (favorevole), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (favorevole), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

L'emendamento 4 ter.1, istitutivo dell'articolo 4 ter, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 4 quater:

DI BERT

Emendamento aggiuntivo (4 quater.1)

1. Dopo l'art. 4 ter è inserito il seguente:

<<Art. 4 quater

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 le parole <<Il regolamento edilizio comunale può prevedere la facoltà, in capo ai soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 21, di>> sono sostituite dalle seguenti: <<I soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 21 possono>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Nota a commento: Il presente emendamento intende garantire a tutti i soggetti titolati ad eseguire operazione edilizie la facoltà di acquisire preventivamente certificazioni urbanistiche da parte del Comune territorialmente competente, superando la necessaria preventiva regolamentazione in sede comunale. In tal modo si assicura ai cittadini il più ampio e qualificato

accesso alla piena conoscenza sulle possibilità e limiti all'edificazione dei propri immobili, agevolando l'acquisizione di utili informazioni in fase di vaglio di fattibilità dell'intervento. Specie nei casi di maggiore complessità, questa estensione della facoltà di accesso al bagaglio di informazioni tecniche di primaria importanza nella valutazione sull'opportunità dell'intervento consente di indirizzare al meglio il privato, nell'interesse ed utilità pubblica, prevenendo o comunque riducendo le possibilità di contenzioso ai danni del Comune.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 4 quater.1, istitutivo dell'articolo 4 quater.

Intervengono, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO (favorevole) e MENTIL (favorevole), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (favorevole), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

L'emendamento 4 quater.1, istitutivo dell'articolo 4 quater, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 4 quinquies, nonché i relativi subemendamenti modificativi:

MAURMAIR

Emendamento aggiuntivo (4 quinquies.1)

1. Dopo l'articolo 4 quater è aggiunto il seguente:

<<Art. 4 quinquies

(Inserimento dell'articolo 37 bis nella legge regionale 19/2009)

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 37 bis

(Modalità costruttive concernenti l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), i Comuni possono prevedere specifiche modalità costruttive concernenti l'installazione di impianti fotovoltaici visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico nelle zone A e B0 di cui al DM 1444/1968. Le disposizioni degli strumenti urbanistici possono, quindi, individuare le dimensioni, le tonalità e le modalità di integrazione dell'impianto fotovoltaici nella struttura del manto di copertura dell'edificio o unità immobiliare.

2. Nelle zone di cui al comma 1, fermo restando la facoltà di utilizzare tegole fotovoltaiche integrate nella copertura esistente, i pannelli devono essere:

a) inseriti senza coprire integralmente la singola falda dando il senso di lucernai;

b) con basso coefficiente di riflettanza al fine di limitare le interferenze visive dovute a superfici lucide e riflettenti;

c) cromaticamente omogenei e compatibili con la copertura;

d) integrati nella copertura con la disposizione dei pannelli al di sopra della tegola, in posizione complanare alla falda e in aderenza alla medesima.>>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MAURMAIR, TRELEANI

Subemendamento modificativo (4 quinquies.0.1)

1. All'emendamento 4 quinquies.1, il comma 1 dell'articolo 37 bis della legge regionale 19/2009, come

introdotto dal comma i dell'articolo 4 quinquies è sostituito dal seguente:

<<1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, Corrimi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), i Comuni possono prevedere specifiche modalità costruttive concernenti l'installazione di impianti fotovoltaici visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico nelle zone A e B0 di cui al DM 1444/1968. Le disposizioni degli strumenti urbanistici possono, quindi, individuare le dimensioni, le tonalità e le modalità di integrazione dell'impianto fotovoltaici nella struttura del manto di copertura dell'edificio o unità immobiliare.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il subemendamento nasce dall'esigenza di coordinare a livello normativo la fattispecie introdotta.

MAURMAIR, TRELEANI

Subemendamento modificativo (4 quinquies.0.1.1)

All'emendamento 4 quinquies.1, le parole <<con la disposizione dei pannelli al di sopra della tegola>> di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 37 bis della legge regionale 19/2009, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 4 quinquies, sono soppresse.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere MAURMAIR illustra l'emendamento 4 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 4 quinquies e i subemendamenti 4 quinquies.0.1 e 4 quinquies.0.1.1.

A questo punto, il consigliere BERNARDIS, chiesta e ottenuta la parola, aggiunge, con l'assenso del proponente, la firma di tutto il Gruppo Fedriga Presidente agli emendamenti 4 quinquies.1, 4 quinquies.0.1 e 4 quinquies.0.1.1.

Il PRESIDENTE, dunque, con l'assenso del proponente, comunica l'aggiunta firme agli emendamenti 4 quinquies.1, 4 quinquies.0.1 e 4 quinquies.0.1.1 anche di tutto il Gruppo Forza Italia.

In sede di dibattito interviene la sola Relatrice di minoranza PELLEGRINO.

Prendono, quindi, la parola in sede di espressione dei pareri i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO (astenuito) e MENTIL (astenuito), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (favorevole), TRELEANI, DI BERT, MIANI, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

I subemendamenti 4 quinquies.0.1 e 4 quinquies.0.1.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 4 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 4 quinquies, posto in votazione nel testo subemendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 4 sexies:

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (4 sexies.1)

<<Art. 4 sexies

(Modifiche all'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009)

All'art. 27 bis della legge della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<l'interessato provvede al deposito presso il Comune>> inserire le seguenti: <<di una perizia a firma di un tecnico abilitato su incarico del committente, che attesti lo stato legittimo e l'irrelevanza delle difformità ai sensi del presente articolo e >> e la parola <<costituisce>> è sostituita dalla seguente: <<costituiscono>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta spese.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 4 sexies.1, istitutivo dell'articolo 4 sexies.

L'assessore AMIRANTE, nell'ambito di un proprio intervento, ribadisce la contrarietà di tutti gli ordini professionali a quanto proposto.

A questo punto, la Relatrice di minoranza PELLEGRINO ritira tale emendamento aggiuntivo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

TRELEANI, MIANI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (5.0.1)

1. All' articolo 5, comma 1, lettera a), il parametro <<1/15>> è sostituito dal seguente <<1/20>>.

Nota tecnica: Si parte dalla constatazione che la dotazione di superficie aeroilluminante che si propone di introdurre in misura inferiore rispetto al parametro minimo necessario (1/10 normalmente previsto) può risultare giuridicamente difficoltosa se si deve intervenire presso la copertura ubicata in edifici condominiali, essendo questa per definizione "parte comune" ai sensi dell'art. 1117 codice civile salvo che il titolo disponga diversamente. Essendo la ratio della norma da sempre quella di favorire il riuso di porzioni edilizie esistenti per limitare il consumo di suolo, si può ritenere prevalente questo interesse generale rispetto ad una dotazione di presidi igienico-sanitari normalmente non disponibile nei locali interessati, da cui la riduzione del parametro aeroilluminante necessario.

Nota finanziaria: Il presente emendamento ha effetti normativi e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5.1)

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) al comma 1 le parole <<non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e>> sono soppresse>>.>>.

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

<<1 bis. Nelle zone A e B0 è ammesso l'aumento delle unità immobiliari residenziali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.>>.>>.

Nota a commento: Il presente emendamento nasce dall'esigenza di coordinare il testo del primo comma in seguito alle modifiche intervenute con l'inserimento, in particolare, del comma 1 bis. Viene eliminato il divieto di aumento delle unità immobiliari in tutte le zone, comprese le zone A e B0.

Non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (5.1.1)

Alla lettera c) del comma 1, dopo la parola <<residenziali>> sono inserite le parole << e non residenziali>>.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

Il Relatore di maggioranza TRELEANI illustra l'emendamento 5.0.1.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 5.1.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 5.1.1.

In sede di dibattito intervengono il Relatore di minoranza PUTTO (il quale, tra l'altro, chiede delucidazioni sull'emendamento 5.0.1) e l'assessore AMIRANTE (la quale risponde all'interrogativo testè posto).

Prendono, quindi, la parola, in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO (astenuto su tutti gli emendamenti), MENTIL (contrario a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (contrario all'emendamento 5.1.1, favorevole ai restanti), TRELEANI, DI BERT, MIANI, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Gli emendamenti 5.0.1 e 5.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 5.1.1 è decaduto.

L'articolo 5, posto in votazione nel testo così emendato, è approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 5 bis:

DI BERT

Emendamento aggiuntivo (5 bis.1)

1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

(Modifica all'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 5 dell'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009, dopo le parole <<volume utile>> le parole <<e accessorio>> sono soppresse.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Nota: L'opportunità di tale soppressione emerge dalla considerazione che l'ampliamento derogatorio di carattere volumetrico obbliga al reperimento di volumi accessori da destinare a parcheggio, che per previsione di legge costituiscono "unità immobiliare" ulteriori quali cespiti indipendenti, contravvenendo quindi con il divieto posto dalla legge sull'aumento di unità immobiliari e creando, di fatto, un corto circuito nell'applicazione dell'istituto derogatorio.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 5 bis.1, istitutivo dell'articolo 5 bis.

Intervengono, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO (astenuto) e MENTIL (astenuto), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (favorevole), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

L'emendamento 5 bis.1, istitutivo dell'articolo 5 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

DI BERT

Emendamento modificativo (6.1)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole <<codice civile>> le parole <<non incidenti sulla stessa unità>> sono sostituite dalle seguenti: <<esterne alle stesse unità immobiliari>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Nota: Nel caso di edifici costituiti in condomini le parti comuni risultano ordinariamente ripartite in quote ed assegnate in proprietà indivisa a favore delle singole proprietà, sulla base di riparto su scala millesimale e proporzionale. In ragione di un tanto si propone di eliminare il criterio della non incidenza - che dal punto di vista giuridico risulterebbe improprio e porterebbe a criticità operative-sostituendolo con il requisito localizzativo degli spazi e vani esterni alla singola U.I. Si intende, così, garantire il vantaggio sostanziale sotteso alla modifica legislativa originaria, su cui la presente modifica incide.

HONSELL

Emendamento modificativo (6.2)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 40 ter della legge regionale 19/2009, così come inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del presente disegno di legge, il periodo <<Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 6.1.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 6.2 e, constatato un mero errore materiale, precisa, con un subemendamento orale, che il periodo indicato "è soppresso".

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO (astenuito sull'emendamento 6.1 e favorevole all'emendamento 6.2) e MENTIL (favorevole all'emendamento 6.1 e contrario all'emendamento 6.2), i Relatori di maggioranza LOBIANCO, TRELEANI, DI BERT, MIANI e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali si dichiarano tutti favorevoli all'emendamento 6.1 e contrari all'emendamento 6.2).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

L'emendamento 6.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.0.1)

Alla lettera a) del comma 1, dopo le parole << di ogni altro parametro>> sono inserite le parole <<edilizio e/o urbanistico>>.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

HONSELL

Emendamento modificativo (7.1)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009, così come inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del presente disegno di legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) la parola <<5>> è sostituita dalla seguente <<4>>;

b) alla lettera c) la parola <<6>> è sostituita dalla seguente <<4>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (7.2)

Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, il comma 2 quinquies dalla stessa inserito è sostituito dal seguente:

<<2 quinquies. Gli scostamenti del 2 per cento rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze di cui al DM 1444/1968, fatto salvo il rispetto del codice civile.>>.

Nota a commento: La norma chiarifica che gli scostamenti del due per cento dalle misure progettuali valgono anche nei confronti delle misure minime in materia di distanze di cui al Decreto Ministeriale n. 1444/1968, con particolare riferimento alla distanza intercorrente tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Rimane salvo il rispetto del Codice Civile e delle disposizioni della Legge regionale 44/1985 in materia di requisiti igienico-sanitari.

Non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento sostitutivo (7.3)

1. Il comma 2 quinquies dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009, così come introdotto dall'articolo 7 del presente disegno di legge, è sostituito dal seguente:

<<2 quinquies. Gli scostamenti del 2 per cento rispetto alle misure progettuali non valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienicosanitari.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 7.0.1 e propone un subemendamento orale, sostituendo le parole "edilizio e/o urbanistico" con le parole "edilizio e urbanistico".

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 7.1 e 7.3.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 7.2.

In sede di dibattito interviene il solo consigliere HONSELL, il quale dichiara di ritirare l'emendamento 7.3.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Gli emendamenti 7.0.1 e 7.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 7.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 7.3 è stato precedentemente ritirato.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MENTIL, MORETTI, POZZO, COSOLINI, FASIOLO

Emendamento modificativo (8.1)

All'articolo 8, comma 1, la lettera c) è abrogata.

Note: Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

PUTTO, BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI

Emendamento modificativo (8.1.1)

1. Alla lettera c) del comma 1 dall'articolo 8 è apportata la seguente modifica, dopo le parole <<ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990, può, altresì,>> sono inserite le seguenti: <<non prima di cinque anni dalla acquisizione,>>.

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere MORETTI illustra l'emendamento 8.1.

Il consigliere BULLIAN illustra l'emendamento 8.1.1.

In sede di dibattito intervengono i consiglieri CALLIGARIS e MORETTI.

Intervengono, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO (astenuto sull'emendamento 8.1 e favorevole all'emendamento 8.1.1) e MENTIL (favorevole), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (contrario ad entrambi gli emendamenti), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Gli emendamenti 8.1 e 8.1.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 8, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 9, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

All'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (10.1)

1. La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) al comma 1 le parole: <<e comunque fino all'accertamento dell'inottemperanza>> sono soppresse

e la parola <<ottenere>> è sostituita dalla seguente <<richiedere>>.

2. Al comma 1 bis) dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009, così come introdotto dalla lettera b) del comma 1, le parole <<e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative>> sono soppresse e la parola <<ottenere>> è sostituita dalla seguente <<richiedere>>.

3. Dopo la lettera f) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<f bis) il comma 4 è abrogato;

Il presente emendamento non comporta oneri.

Nota: Con il presente emendamento si vogliono ridurre i termini concessi a chi vuole sanare un abuso, sia esso riferito alla realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire o in assenza di scia, ma anche per quelli realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla scia. Un tanto in quanto si ritiene tempo più che congruo quello previsto dalla normativa vigente che prevede quale limite per ottenere il permesso in sanatoria fino alla scadenza dei termini previsti nei provvedimenti sanzionatori. Inoltre, con la sostituzione del verbo <<ottenere>> si concede la possibilità di avanzare la richiesta senza tener conto di possibili allungamenti delle procedure previste nei commi introdotti dal presente DDL. Con l'abrogazione del comma 4 si prevede comunque la sanzione per aver realizzato le opere senza seguire la corretta procedura. Attualmente chi richiede il permesso di costruire in sanatoria interrompe le procedure previste per l'applicazione delle sanzioni di cui al CAPO VI del Codice dell'Edilizia.

HONSELL

Emendamento modificativo (10.2)

1. Al comma 2 quinquies dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009, così come inserito dalla lettera f) del presente disegno di legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<entro il termine perentorio di novanta giorni>> sono aggiunte le seguenti:

<<, salva motivata giustificazione>>;

b) il periodo <<Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.>> è sostituito dal seguente: <<Qualora i pareri non siano resi entro i termini sopra indicati, ovvero non sia fornita una motivata giustificazione, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 10.1.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 10.2.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO (astenuito sull'emendamento 10.1 e favorevole all'emendamento 10.2) e MENTIL (astenuito sull'emendamento 10.1 e contrario all'emendamento 10.2), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (contrario ad entrambi gli emendamenti), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Gli emendamenti 10.1 e 10.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 10, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 11 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (11.1)

1. Al comma 5 bis dell'articolo 50 della legge regionale 19/2009, così come inserito dalla lettera b) del presente disegno di legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<entro il termine perentorio di novanta giorni>> sono aggiunte le seguenti: <<, salva motivata giustificazione>>;

b) il periodo <<Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.>> è sostituito dal seguente: <<Qualora i pareri non siano resi entro i termini sopra indicati, ovvero non sia fornita una motivata giustificazione, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 11.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, in sede di replica, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO (favorevole) e MENTIL (contrario), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (contrario), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

L'emendamento 11.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 11, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 12 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

DI BERT

Emendamento sostitutivo (12.1)

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12

(Modifica all'articolo 54 della legge regionale 19/2009)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 19/2009, le parole <<non oltre i successivi sessanta giorni>> sono sostituite dalla seguente: <<ulteriormente>>.>>.

Nota: L'emendamento intende disciplinare con idoneo sistema sanzionatorio tutte le ipotesi di ritardi nel pagamento del contributo di costruzione che siano superiori ai primi 180 giorni, già normativamente trattati con sanzioni inferiori.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (12.2)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Al comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 19/2009 la parola <<non>> è soppressa.>>.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 12.1.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 12.2.

Intervengono, in sede di replica i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto), PUTTO (favorevole all'emendamento 12.1, astenuto sull'emendamento 12.2) e MENTIL (favorevole), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (favorevole all'emendamento 12.1, contrario all'emendamento 12.2), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 12.

L'emendamento 12.1, posto in votazione, viene approvato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 12.1 l'emendamento 12.2 è decaduto.

Il PRESIDENTE, a questo punto, chiarisce ulteriormente al consigliere HONSELL che con l'approvazione dell'emendamento 12.1, interamente sostitutivo dell'articolo, l'emendamento 12.2 decade.

L'articolo 12, posto in votazione nel testo così emendato, è approvato.

L'articolo 13, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

Intervengono, quindi, in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge, nell'ordine, la consigliera CAPOZZI (la quale, tra l'altro, dichiara che il testo, così come è stato emendato, non trova il suo sostegno e che pertanto esprimerà un voto contrario), il consigliere HONSELL (il quale, tra l'altro, valuta che gli emendamenti hanno peggiorato il testo e che dunque il suo sarà un voto contrario), la Relatrice di minoranza PELLEGRINO (la quale, tra l'altro, annuncia un proprio voto contrario e reputa che il testo presenta delle maglie troppo larghe sugli abusi edilizi), il Relatore di maggioranza LOBIANCO (il quale, tra l'altro, ringrazia gli uffici e l'assessorato per questa legge tanto attesa e annuncia un voto favorevole), il Relatore di minoranza PUTTO (il quale, tra l'altro, afferma che il testo licenziato conferma le perplessità iniziali e quindi esprimerà un voto contrario), il Relatore di maggioranza DI BERT (il quale, tra l'altro, ringrazia le strutture e l'Assessore e annuncia un voto favorevole), il Relatore di maggioranza TRELEANI (il quale, tra l'altro, conferma un voto convintamente favorevole), il Relatore di minoranza MENTIL (il quale, tra l'altro, esprime il proprio rammarico per non aver potuto approfondire molti temi e annuncia un voto contrario) e il Relatore di maggioranza MIANI (il quale, tra l'altro, esprime soddisfazione per la sburocratizzazione e semplificazione della legge e annuncia un voto favorevole).

A questo punto, il PRESIDENTE pone in votazione, nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 54 <<Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)>>, che viene approvato (*votazione n. 2.50: favorevoli 25, contrari 18*).

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **2 dell'ordine del giorno** che prevede:

Discussione sul progetto di legge

"Misure per la competitività delle imprese attraverso l'adozione e il mantenimento di certificazioni"
(49)

(d'iniziativa dei consiglieri Buna, Calligaris, Spagnolo, Budai, Ferrari, Ghersinich, Miani)

(Relatori di maggioranza: **BUNA, BALLOCH, MAZZOLINI**)

(Relatori di minoranza: **POZZO, HONSELL**)

I Relatori di maggioranza BUNA, BALLOCH e MAZZOLINI e, quindi, i Relatori di minoranza POZZO e HONSELL illustrano le proprie rispettive relazioni scritte.

In sede di discussione generale intervengono, nell'ordine, le consigliere FASIOLO, CAPOZZI e PELLEGRINO e i consiglieri MARTINES, BULLIAN, MORETTI e CALLIGARIS.

Il PRESIDENTE, constatato che i Relatori non intendono intervenire per la replica né l'Assessore intende prendere la parola, comunica che si può dunque procedere con l'esame dell'articolato.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (1.1)

"1. Al comma 1 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<o il mantenimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<, il mantenimento o l'aggiornamento>>;

b) dopo le parole <<di diagnosi energetiche>> sono inserite le seguenti: <<, anche ai fini della promozione della responsabilità sociale, della sicurezza sul lavoro, della parità di genere, dell'innovazione tecnologica, della transizione ecologica e della competitività>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento ha lo scopo di rendere più completa e attuale la formulazione delle finalità della legge. Con la lettera a) e l'inserimento del termine "aggiornamento" si evidenzia che, oltre all'ottenimento e al mantenimento, anche l'evoluzione continua delle certificazioni rappresenta un fattore strategico per le imprese. La specificazione prevista alla lettera b), secondo cui le certificazioni e le diagnosi energetiche possono contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica, della transizione ecologica, della responsabilità sociale, della sicurezza sul lavoro, della parità di genere e della competitività, ha una funzione descrittiva e orientativa, senza modificare in alcun modo la portata applicativa della norma.

PELLEGRINO, BUNA

Emendamento modificativo (1.2)

"Dopo il termine <<sostenibilità>> sono aggiunte le parole <<sociale e ambientale>>."

Nota: con il presente emendamento si intende specificare meglio il concetto di sostenibilità, specificando le azioni di intervento in campo sociale e ambientale, come espresso poi negli allegati alla PdL.

Il Relatore HONSELL illustra l'emendamento 1.1.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 1.2.

In sede di espressione dei pareri, si esprimono a favore di entrambi gli emendamenti i Relatori di minoranza POZZO e HONSELL mentre la Relatrice di maggioranza BUNA chiede la votazione per parti indicando un voto contrario alla lettera a) e un voto favorevole alla lettera b) subordinatamente alla seguente riformulazione: *alla lettera b) del comma 1 le parole <<e della competitività>> sono soppresse.*

Il proponente HONSELL accoglie il subemendamento orale testè proposto dalla consigliera Buna.

Sulla lettera b) dell'emendamento 1.1, così come riformulato si esprimono a favore anche i Relatori di maggioranza BALLOCH e MAZZOLINI, e, per la Giunta, l'assessore BINI (favorevoli, tutti, pure all'emendamento 1.2).

A questo punto, il PRESIDENTE precisa che l'emendamento 1.1 sarà posto in votazione per parti separate.

Una prima parte dell'emendamento 1.1, costituita dalla lettera A), posta in votazione, viene approvata.

Una seconda parte dell'emendamento 1.1, costituita dalla lettera B), posta in votazione nel testo subemendato oralmente, viene approvata.

L'emendamento 1.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 2 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.1)

"1. Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. La lettera a) dell'articolo 3 della Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa) è sostituita dalla seguente:

<<a) Ai fini della presente legge, le definizioni delle microimprese, piccole e medie imprese sono individuate dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita in Italia con il decreto del ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

1 ter. La lettera e) dell'articolo 2 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) è sostituita dalla seguente:

<<e) Ai fini della presente legge, le definizioni delle microimprese, piccole e medie imprese sono individuate dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita in Italia con il decreto del ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese)>>.>>."

Note: Con il presente emendamento si uniformano le definizioni di PMI nelle principali riforme del settore produttive, per evitare inutili rimandi a documenti che, di fatto, riportano la stessa definizione di PMI. Nella L.R. n. 3 del 2021 si definiscono PMI le imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Nella L.R. n. 3 del 2015 si definiscono PMI le imprese aventi i requisiti dimensionali di cui

all'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. La presente PDL N. 49 definisce PMI quelle individuate dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE. Il presente emendamento non comporta oneri.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 2.1.

Poiché nessuno intende intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL e POZZO (i quali si esprimono a favore dell'emendamento 2.1), i Relatori di maggioranza BUNA (contraria), BALLOCH e MAZZOLINI, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali tutti si associano alle valutazioni della Relatrice di maggioranza Buna).

L'emendamento 2.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 3 è stato presentato il seguente emendamento:

POZZO, MORETTI, COSOLINI, FASIOLO, PISANI

Emendamento modificativo (3.1)

All'articolo 3 le parole << con procedura a sportello,>> sono sostituite dalle seguenti:

<<con bando pubblico annuale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, in cui vengono indicati i destinatari, le finalità del contributo, i criteri di valutazione, le premialità, le modalità di presentazione delle domande, i termini e le condizioni per l'erogazione,>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza POZZO illustra l'emendamento 3.1.

Poiché nessuno intende intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL e POZZO (i quali si esprimono a favore dell'emendamento 3.1), i Relatori di maggioranza BUNA (contraria), BALLOCH e MAZZOLINI, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali tutti si associano alle valutazioni della Relatrice di maggioranza Buna).

L'emendamento 3.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 3, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 3 bis:

POZZO, MORETTI, FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (3 bis.1)

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

<<Art. 3 bis

(Modalità di concessione dei contributi)

1. Le modalità, i criteri premianti e quelli di trasferimento delle risorse ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3 sono definiti con apposito regolamento, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale.

2. Le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 sono delegate,

anche parzialmente, ai CATA e CAT FVG.>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza POZZO illustra l'emendamento 3 bis.1, istitutivo dell'articolo 3 bis e contestualmente ne preannuncia il ritiro e la trasformazione in un Ordine del giorno.

All'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BUNA, CALLIGARIS, MIANI

Subemendamento modificativo all'emendamento 4.1 (4.0.1)

1. Al comma 4 dell'emendamento 4.1 dopo le parole <<Giunta regionale>> sono inserite le seguenti <<previo parere della Commissione consiliare competente,>>.

Nota tecnica: Con il subemendamento si provvede ad integrare la disciplina dell'articolo relativamente alla delibera da adottare da parte dell'esecutivo.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

BUNA, CALLIGARIS, SPAGNOLO, BUDAI, FERRARI, GHERSINICH, MIANI

Emendamento sostitutivo (4.1)

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Interventi e spese ammissibili a contributo)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi, per l'ottenimento o il mantenimento di certificazioni di qualità, anche di filiera, rilasciate da organismi di certificazione accreditati che attestano la conformità di un prodotto, servizio, processo o sistema di gestione a specifiche norme o standard internazionali.

2. Per ciascun bando annuale ogni impresa può presentare una sola domanda, riferita a una delle seguenti opzioni:

a) una sola certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

b) una certificazione integrata o combinata, considerata come un'unica certificazione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

3. In aggiunta alle certificazioni di cui al comma 2, nella stessa domanda, l'impresa può richiedere anche le ulteriori certificazioni previste all'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e).

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le spese oggetto di incentivo e i criteri generali per la concessione, erogazione e rendicontazione dell'incentivo stesso.

5. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda e, comunque, non oltre i dodici mesi precedenti alla data di presentazione della stessa.

6. Per le imprese già in possesso delle certificazioni di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale può stabilire nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a PMI, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:

a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.>>.

Nota tecnica: La modifica di cui al presente emendamento riformula l'articolo 4 prevedendo, tra l'altro, che per le imprese già in possesso delle certificazioni ottenute non oltre i dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda valgano i procedimenti a bando o a graduatoria, rispetto alla regola generale della procedura a sportello, con l'individuazione di criteri di premialità al fine della determinazione della graduatoria.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.2)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole <<l'acquisizione dei servizi,>> sono aggiunte le seguenti: <<le spese per la predisposizione di strumenti e sistemi digitali interni finalizzati alla gestione delle certificazioni e alla tracciabilità delle pratiche di sostenibilità,>>.

Nota: L'emendamento specifica che, tra le spese ammissibili, possono rientrare anche quelle relative alla predisposizione di strumenti e sistemi digitali interni volti alla gestione documentale delle certificazioni e alla tracciabilità delle pratiche connesse alla sostenibilità. Tale precisazione mira a valorizzare gli investimenti in digitalizzazione, automazione e semplificazione interna, che spesso costituiscono un prerequisito per l'efficace ottenimento e aggiornamento delle certificazioni. L'intervento si limita a rendere esplicita una tipologia di spesa coerente con le finalità della legge.

POZZO, MORETTI, COSOLINI, FASIOLO, PISANI

Emendamento modificativo (4.3)

All'articolo 4, comma 3, le parole <<può essere presentata a contribuzione sui singoli bandi annuali, da ciascuna impresa, una sola domanda riferita a non più di una certificazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<possono essere presentate a contribuzione sui singoli bandi annuali, da ciascuna impresa, fino a tre domande riferite a diverse certificazioni>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.4)

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, sono concessi alle imprese che conseguono, mantengono o rinnovano certificazioni riconducibili alle seguenti categorie:

a) sistemi di gestione;

b) la sicurezza;

c) i prodotti e i servizi;

d) le figure professionali;

e) la sostenibilità;

f) le diagnosi energetiche.>>

b) Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

<<4 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate, in via attuativa, le specifiche certificazioni afferenti alle categorie di cui al comma 4.

4 ter. Nell'assegnazione dei contributi, costituisce elemento di priorità il possesso da parte dell'impresa di certificazioni attive in materia di parità di genere o di responsabilità sociale d'impresa.>>

Nota: L'emendamento propone una riformulazione del comma 4 per chiarire in modo sistematico le tipologie di certificazioni oggetto di contributo, suddividendole in sei macro-categorie coerenti con gli obiettivi della legge: sistemi di gestione, sicurezza, prodotti e servizi, figure professionali, sostenibilità e diagnosi energetiche. L'introduzione del comma 4 bis affida alla Giunta regionale la definizione puntuale delle certificazioni ammissibili, garantendo flessibilità e aggiornabilità dell'elenco in funzione dell'evoluzione normativa e tecnologica. Il comma 4 ter intende valorizzare l'impegno delle imprese in ambiti di particolare rilevanza sociale, quali la parità di genere e la responsabilità sociale d'impresa, riconoscendo un criterio premiale nella formazione della graduatoria dei beneficiari. Si promuove così un modello produttivo più etico e sostenibile, in linea con le strategie europee in materia di sviluppo responsabile.

La Relatrice di maggioranza BUNA illustra gli emendamenti 4.0.1 e 4.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4 e contestualmente ne annuncia il ritiro.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole ai restanti emendamenti) e POZZO (favorevole), i Relatori di maggioranza BUNA (favorevole), BALLOCH e MAZZOLINI nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni della Relatrice di maggioranza Buna).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Gli emendamenti 4.01 e 4.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4 sono stati precedentemente ritirati.

L'articolo 4, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 5, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BUNA, CALLIGARIS, MIANI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 6.1 (6.0.1)

1. *All'emendamento 6.1, al comma 2, dopo le parole <<250 euro>> sono aggiunte le seguenti <<, comunque nei limiti del massimale "de minimis" disponibile al momento della concessione.>>.*

Nota tecnica: La modifica di cui al presente emendamento riformula l'articolo 6 al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

BUNA, CALLIGARIS, SPAGNOLO, BUDAI, FERRARI, GHERSINICH, MIANI

Emendamento modificativo (6.1)

1. *L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

<<Art. 6

(Misura del contributo)

1. *I contributi di cui alla presente legge sono concessi nella misura del 75 per cento delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate fino ad un massimo di 21.000 euro, secondo i seguenti parametri:*

a) fino a 3.500 euro per l'ottenimento di certificazioni singole;

b) fino a 7.000 euro per gli interventi di certificazione integrata o combinata finalizzati all'ottenimento contestuale di almeno due dei diversi tipi di certificazione;

c) fino a 3.000 euro per l'attestazione e/o accreditamento;

d) fino a 3.000 euro per il rinnovo e/o l'adeguamento delle certificazioni, attestazioni e accreditamenti;

e) fino a 8.000 euro per le diagnosi energetiche.

2. *Alle imprese in possesso del rating di legalità, qualora sia stato documentato nella relativa domanda, è inoltre riconosciuta una premialità di 250 euro.*

3. *Per le microimprese l'importo massimo dei contributi di cui al comma 1 è maggiorato del 10 per cento.>>.*

Nota tecnica: La modifica di cui al presente emendamento riformula l'articolo 6 al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.2)

1. Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e bis) 10.000 euro al netto dell'IVA, per l'attuazione del sistema di gestione delle certificazioni di cui agli allegati A), B), C), D), E) ed F).>>.

Nota: Spesso le misure di attuazione dei sistemi di gestione comportano oneri e spese ben più importanti degli interventi volti a conseguire le certificazioni di cui alla presente proposta di legge. Pertanto, si ritiene opportuno aprire un canale contributivo simile a quello già attivo per l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001 (Diagnosi energetiche), ai sensi della legge regionale n. 34 del 2016 estendendolo a tutte le certificazioni.

Il presente emendamento non comporta oneri.

HONSELL

Emendamento modificativo (6.3)

1. Al comma 2 dell'articolo 6, le parole <<250 euro>> sono sostituite da: <<750 euro>>.

Nota: L'emendamento intende rafforzare in modo significativo la premialità riconosciuta alle imprese in possesso del rating di legalità, elevandone l'importo da 250 a 750 euro.

La maggiorazione proposta, pur contenuta, rende la misura più coerente con gli obiettivi della legge, valorizzando le imprese virtuose e promuovendo una cultura d'impresa fondata sulla legalità.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.4)

1. Al comma 2 dopo le parole <<rating di legalità>> sono aggiunte le seguenti <<, ovvero siano iscritte nella "White List" di cui all' articolo 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)>>.

Nota: Si estende la premialità prevista dalla PDL 49, di 250 euro, anche alle imprese in possesso della sola White list, quale elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Il presente emendamento non comporta oneri.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.5)

Al comma 3 vengono sostituite le parole <<al comma 2>> con le parole <<al comma 1>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta spese.

Il comma così come viene emendato corregge l'emendamento uscito dalla Commissione e che faceva riferimento al massimale di 21.000 euro (e non certo ai 250 euro) come aiuto tangibile per le micro imprese con meno di dieci dipendenti.

In questo modo queste attività possono beneficiare di un ulteriore contributo di 2.100 euro se in possesso del rating di legalità, qualora sia stato documentato nella relativa domanda.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.6)

Al comma 3 le parole <<maggiorato del 10 per cento>> sono sostituite con le parole <<maggiorato del 20 per cento>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta spese.

Si ritiene che un aumento del 10% sia un incentivo di poca entità, configurandosi in 25 euro.

Più confacente e sostanzioso un aumento per le micro imprese di un massimo di 50 euro per i possessori del rating di legalità, qualora sia stato documentato nella relativa domanda.

HONSELL

Emendamento modificativo (6.7)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6, è aggiunto il seguente:

<<4 bis. A decorrere dall'anno 2026, i contributi previsti dalla presente legge sono concessi esclusivamente alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già ottenuto almeno una delle certificazioni riconducibili alla responsabilità sociale d'impresa tra quelle elencate negli allegati alla presente legge.>>.

Nota: L'emendamento introduce, a partire dal 2026, un criterio di accesso selettivo che riserva i contributi alle sole imprese già in possesso di almeno una certificazione in ambito di responsabilità sociale. La misura ha lo scopo di:

- a) orientare stabilmente le risorse pubbliche verso soggetti che hanno già intrapreso percorsi strutturati di sostenibilità sociale e governance;*
- b) rafforzare l'impatto delle politiche regionali su imprese effettivamente impegnate in processi di miglioramento continuo;*
- c) garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, valorizzando esperienze già avviate.*

La Relatrice di maggioranza BUNA illustra gli emendamenti 6.0.1 e 6.1.

A questo punto, il PRESIDENTE chiarisce che se gli emendamenti 6.0.1 e 6.1 vengono approvati, tutti gli altri emendamenti decadono e chiede pertanto ai primi firmatari se li vogliono ritirare.

Gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 vengono dunque ritirati dai PROPONENTI.

Dopo un intervento chiarificatore del Relatore di minoranza HONSELL, la Relatrice di maggioranza BUNA fornisce alla consigliera CAPOZZI i chiarimenti testè richiesti.

Intervengono, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL (astenuato) e POZZO (favorevole), i Relatori di maggioranza BUNA (favorevole), BALLOCH e MAZZOLINI nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni della Relatrice di maggioranza Buna).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Gli emendamenti 6.0.1 e 6.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 sono stati precedentemente ritirati.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 7 è stato presentato il seguente emendamento:

BUNA, CALLIGARIS, MIANI

Emendamento sostitutivo (7.1)

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

*<<Art. 7
(Cumulo)*

1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con altri contributi o incentivi pubblici nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

2. I contributi concedibili non possono, in nessun caso, essere superiori alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.>>.

Nota tecnica: La modifica di cui al presente emendamento è soltanto volta a specificare meglio la normativa europea di riferimento.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

La Relatrice di maggioranza BUNA illustra l'emendamento 7.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, intervengono, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole) e POZZO (favorevole), i Relatori di maggioranza BUNA (favorevole), BALLOCH e MAZZOLINI, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni della Relatrice di maggioranza Buna).

Si passa, quindi, alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 7.

L'emendamento 7.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 8, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BUNA, CALLIGARIS, SPAGNOLO, BUDAI, FERRARI, GHERSINICH, MIANI

Emendamento soppressivo (9.1)

1. L'articolo 9 è soppresso.

Nota tecnica: La soppressione dell'articolo deriva dal fatto che le attività ivi riportate sono già di competenza degli uffici e non si necessita di una norma autorizzatoria.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento modificativo (9.2)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

<<1 bis. Nella predisposizione dei bandi annuali, la Giunta regionale promuove il confronto con le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento propone di inserire un momento di confronto tra la Giunta regionale e le principali rappresentanze sindacali e imprenditoriali del territorio, in fase di predisposizione dei bandi annuali. Tale previsione favorisce una maggiore aderenza delle misure alle esigenze concrete del tessuto produttivo e contribuisce ad una governance più condivisa.

La Relatrice di maggioranza BUNA illustra l'emendamento 9.1.

Dopo una breve interlocuzione con il PRESIDENTE, il Relatore di minoranza HONSELL ritira l'emendamento 9.2.

In sede di replica, il Relatore di minoranza HONSELL dichiara un voto di astensione, mentre i Relatori POZZO, BUNA, BALLOCH, e MAZZOLINI e, per la Giunta, l'assessore BINI, sono tutti favorevoli alla soppressione dell'articolo 9.

L'emendamento 9.2 è stato in precedenza ritirato.

A questo punto, il PRESIDENTE, visto che l'emendamento 9.1 è l'unico rimasto ed è soppressivo, in termini regolamentari pone in votazione il mantenimento dell'articolo, che non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 9 bis:

HONSELL

Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

<<Art. 9 bis

(Requisito di certificazione per l'accesso a contributi pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le imprese possono accedere alle varie forme di contributo, agevolazione o incentivo economico di origine regionale previsti da normative regionali vigenti o future, esclusivamente se in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno una certificazione in corso di validità riconducibile agli ambiti della responsabilità sociale d'impresa o della sicurezza sul lavoro, rilasciata da un organismo accreditato secondo la normativa vigente.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione introdotta al nuovo articolo 9-bis stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un principio generale di selettività per l'accesso a contributi pubblici regionali destinati alle imprese. In particolare, si prevede che possano beneficiare di contributi, agevolazioni o incentivi economici di origine regionale esclusivamente le imprese in possesso, al momento della domanda, di almeno una certificazione in corso di validità riconducibile agli ambiti della responsabilità sociale d'impresa o della sicurezza sul lavoro e rilasciata da organismi accreditati secondo la normativa vigente. La norma introduce un criterio premiante volto a rafforzare la coerenza tra gli strumenti di sostegno pubblico e gli obiettivi di responsabilità sociale, sostenibilità e tutela dei diritti nei luoghi di lavoro.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 9 bis.1, istitutivo dell'articolo 9 bis.

Intervengono, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole) e POZZO (contrario), i Relatori di maggioranza BUNA (contraria), BALLOCH e MAZZOLINI nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni della Relatrice di maggioranza Buna).

L'emendamento 9 bis.1, istitutivo dell'articolo 9 bis, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 9 ter:

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (9 ter.1)

1. Dopo l'articolo 9 bis è aggiunto il seguente articolo:

<<Art. 9 ter

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La relazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

a) il numero, la localizzazione e il settore economico delle PMI beneficiarie dei contributi;

b) la tipologia delle certificazioni e delle diagnosi energetiche oggetto di contributo, con distinzione tra quelle ottenute ex novo e quelle mantenute o aggiornate;

c) l'incidenza delle misure sull'adozione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale e sociale, parità di genere, sicurezza sul lavoro e innovazione dei processi produttivi;
d) eventuali criticità emerse nell'attuazione della misura, anche in termini di accessibilità procedurale per le imprese di minori dimensioni.

3. A partire dalla prima relazione, la Giunta regionale provvede ad aggiornare i dati e a trasmettere relazioni analoghe al Consiglio regionale con cadenza biennale, anche al fine di consentire la valutazione dell'impatto complessivo della misura.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce una clausola valutativa strutturata, volta a garantire al Consiglio regionale un adeguato monitoraggio dell'attuazione della legge e dei suoi effetti sul sistema imprenditoriale regionale. La relazione, trasmessa dopo 18 mesi e successivamente con cadenza biennale, consente di verificare la distribuzione territoriale e settoriale delle imprese beneficiarie, la tipologia delle certificazioni agevolate, e l'efficacia complessiva degli interventi in termini di innovazione, sostenibilità e miglioramento delle performance aziendali. Questa clausola rafforza ulteriormente la trasparenza e l'accountability dell'azione pubblica.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 9 ter.1, istitutivo dell'articolo 9 ter.

Il consigliere COSOLINI, nell'ambito di un proprio intervento, chiarisce ora le motivazioni del voto contrario espresso dal Gruppo Partito Democratico all'emendamento 9 bis.1.

Intervengono, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole) e POZZO (favorevole), i Relatori di maggioranza BUNA (la quale esprime un parere contrario), BALLOCH e MAZZOLINI, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (tutti contrari).

L'emendamento 9 ter.1, istitutivo dell'articolo 9 ter, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 9 quater:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 9 ter è aggiunto il seguente:

*<<Art. 9 quater
(Abrogazioni)*

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) è abrogato.

2. I commi 31 e 32 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono abrogati.>>.

Nota: La gestione dei contributi per la realizzazione della Diagnosi energetiche e la relativa attuazione, già previsti per le PMI ai sensi delle leggi regionali 34/2015 e 14/2016, è delegata alle Camere di commercio. La presente proposta di legge prevede l'erogazione dei contributi diretta dei contributi alle imprese a seguito di presentazione della domanda a sportello, pertanto si prevede che anche i contributi già erogati per le medesime finalità vengano gestiti direttamente alla Direzione competente e non più dalle Camere di Commercio.

Il presente emendamento non comporta oneri.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 9 quater.1, istitutivo dell'articolo 9 quater.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole) e POZZO (astenuto), i Relatori di maggioranza BUNA

(contraria), BALLOCH e MAZZOLINI nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni della Relatrice di maggioranza Buna).

L'emendamento 9 quater.1, istitutivo dell'articolo 9 quater, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BUNA, CALLIGARIS, SPAGNOLO, BUDAI, FERRARI, GHERSINICH, MIANI

Emendamento modificativo (10.1)

1. All'articolo 10, comma 1, le parole <<Per le finalità di cui all'articolo 3,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per le finalità di cui alla presente legge,>>.

Nota tecnica: La modifica è di stile.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento modificativo (10.2)

1. Al comma 1 la parola <<637.500>> sono sostituite da <<1.000.000>>.

Nota: L'emendamento propone di incrementare da 637.500 euro a 1.000.000 euro lo stanziamento previsto per l'anno 2025 al fine di finanziare i contributi alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1. La dotazione iniziale, come indicato nella relazione originaria, consente di sostenere circa 30 imprese sulla base del contributo massimo teorico di 21.250 euro. Tuttavia, considerando il numero complessivo di imprese potenzialmente interessate e l'eterogeneità delle certificazioni previste, l'importo appare largamente insufficiente a garantire un impatto strutturale sul tessuto produttivo regionale. L'aumento proposto mira a estendere la platea dei beneficiari e rafforza l'efficacia dello strumento nella promozione della competitività, dell'innovazione e della sostenibilità aziendale.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (10.3)

1. La rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Disposizioni finanziarie)>>;

2. Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Per le finalità di cui al comma 1 lettera e bis) dell'articolo 6 è autorizzata la spesa di 1.800.000,00 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025- 2027. (S/NI).

2 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelievo di 1.800.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/970094).>>.

Nota: Le disposizioni finanziarie aggiuntive intendono dare copertura economica all'aggiunta delle spese ammissibili di cui all'emendamento presentato all'articolo 6.

Il presente emendamento non comporta oneri.

La Relatrice di maggioranza BUNA ritira l'emendamento 10.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 10.2.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 10.3 è decaduto.

Il Relatore di minoranza HONSELL, su invito della Relatrice di maggioranza BUNA, ritira l'emendamento 10.2.

Gli emendamenti 10.1 e 10.2 sono stati ritirati.

L'emendamento 10.3 è decaduto.

L'articolo 10, posto in votazione nel testo licenziato in Commissione, viene approvato.

L'articolo 11, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 1

POZZO

"Il Consiglio regionale,

considerata la natura contenuta degli importi previsti per i contributi a fondo perduto alle pmi per l'adozione o il mantenimento di certificazioni dei sistemi di organizzazione e di gestione, di certificazioni di sicurezza, di certificazioni di prodotti o servizi o processi produttivi, di certificazioni di figure professionali utilizzate all'interno dell'impresa, di certificazioni sulla sostenibilità nonché di diagnosi energetiche; ritenuto necessario, in un'ottica di efficientamento burocratico e tempistico e in linea con quanto emerso durante le audizioni in commissione, altresì affidare l'espletamento delle funzioni amministrative a strutture di prossimità quali il centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA) e i centri di assistenza tecnica (CAT);

tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della regione e la Giunta regionale

a valutare di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi, anche parzialmente, ai CATA e CAT FVG."

ORDINE DEL GIORNO N. 2

BUNA, CALLIGARIS, SPAGNOLO, BUDAI, FERRARI, GHERSINICH, MIANI

"Il Consiglio regionale,

tenuto conto dell'ampio ed approfondito dibattito intervenuto durante l'iter di approvazione della presente proposta di legge;

sentiti i soggetti auditi in Commissione;

ravvisata la necessità di semplificare il testo normativo;

preso atto della opportunità di fornire, in ogni caso, un indirizzo per la successiva predisposizione dei bandi di attuazione delle misure previste dalla PDL n. 49 affinché in quella sede vengano valutate le certificazioni originariamente individuate negli allegati A), B), C), D) ed E), riferiti all'articolo 4 comma 4, del testo proposto;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare, in sede di predisposizione dei bandi di attuazione delle misure previste dalla PDL n. 49 le certificazioni sotto riportate:

A) Certificazioni dei sistemi di gestione

Denominazione della certificazione
ISO 9001 - Sistema di gestione per la qualità
ISO 45001 - Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori
ISO 22000 - Sistema di gestione per la sicurezza alimentare
SA 8000 - Standard internazionale per una gestione aziendale che mira alla tutela e alla valorizzazione del personale.
UNI/PDR 125 - Linea guida sul sistema di gestione per la parità di genere
UNI EN ISO 14000 (tutte le tipologie) – Sistemi di gestione ambientale
ISO 50001 - Certificazione internazionale per la gestione ottimizzata dell'energia.
EMAS 1221/2009
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018;

B) Certificazioni sulla sicurezza

Denominazione della certificazione
United Nations Global Compact
UNI EN ISO 37001 – Certificazione Anticorruzione Anti-bribery – ACCREDITATA ACCREDIA
ISO 37301 – Sistema di Gestione delle Conformità
Certificazione SOA
MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) – Regolamento CE 1935/2004.
UNI ISO 39001

C) Certificazioni di prodotti e servizi

Denominazione della certificazione
UNI EN 1090 – Marcatura CE per i componenti strutturali in acciaio o alluminio
Marcatura CE dei dispositivi medici – Regolamenti 2017/745/UE e 2017/746/UE
Certificazione di conformità al Regolamento (UE) 2023/988 - nuova normativa europea sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR)
Certificazione di conformità alla Direttiva comunitaria 851/2018. Responsabilità estesa del produttore (EPR)
Certificazione di conformità al Regolamento (UE) 2023/1115 European Deforestation-free products Regulation (EUDR)
Certificazione di prodotto secondo lo Schema nazionale Made Green in Italy
Certificazione di prodotto PEF (Product Environmental Footprint) con critical review
Certificazione ISO 14067 di prodotto PEF (Product Environmental Footprint) con critical review
UNI EN ISO 14064
Certificazione ambientale di prodotto EPD (Environmental Product Declaration)
Certificazioni rilasciate da enti di classificazione navale (Lloyd's Register, RINA, DNV, Bureau Veritas, ABS, ecc.) –
IATF 16949
ISO 3834
Direttiva PED (2014/68/UE)
IEC 61508

AS 9100
NATO AQAP 2110/2210
Direttiva Macchine 2006/42/CE
ISO 13849
ISO 13485
REACH (Regolamento UE 1907/2006)
ReMade in Italy
BRCGS (Global Standard for Food Safety) e IFS (International Food Standard);
UNI CEI 11352:2014
UNI EN 13549
UNI EN 16636
UNI 11911:2023 - Stabilimenti balneari – Requisiti e raccomandazioni per l'esercizio dell'attività – Elementi di qualificazione
UNI ISO 13009:2018 – Turismo e servizi correlati attività in spiaggia
UNI ISO 21902:2022 - Turismo e servizi correlati - Turismo accessibile per tutti - Requisiti e raccomandazioni

D) Certificazioni delle figure professionali

Denominazione della certificazione
Certificazioni secondo i Regolamenti CE n. 303/2008, n. 304/2008, n.305/2008 e n. 306/2008 e DPR. 43/2012 – impiantisti
Certificazione secondo la Norma UNI 11716:2018 - Posatori dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno a cappotto;
Certificazione secondo la Norma UNI 11696:2017 - Operatori sugli impianti fotovoltaici;
Certificazione secondo la Norma UNI 11741:2019 - Installatori di sistemi radianti idronici a bassa differenza di temperatura

E) Certificazioni sulla sostenibilità

Denominazione della certificazione
B Corp
Dow Jones Sustainability Index (DJSI):
Global Reporting Initiative (GRI)
Carbon Disclosure Project (CDP)
California Air Resources Board (CARB)
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
Forest Stewardship Council (FSC)
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes)
Fairtrade
UNI EN ISO 26000
Prassi UNI/Pdr 42.2018 –
IQNet SR 10
UNI ISO 20400 –

EMAS 1221/2009
UNI ISO 30415:2021 Gestione delle risorse umane - Diversità e inclusione
Sistemi di gestione ESG (Environmental, Social, Governance)

L'assessore BINI, a nome della Giunta, dichiara di accogliere entrambi gli Ordini del giorno presentati.

Intervengono, quindi, in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge, nell'ordine, i consiglieri HONSELL (il quale annuncia un voto di astensione), PELLEGRINO (la quale annuncia un proprio voto favorevole, ringrazia la Relatrice di maggioranza Buna e chiede l'aggiunta firme sull'intero progetto di legge), LOBIANCO (il quale annuncia un voto favorevole del gruppo Forza Italia), BALLOCH (il quale annuncia un voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia e chiede per tutto il Gruppo l'aggiunta firme sull'intero progetto di legge), POZZO (il quale annuncia un voto favorevole del gruppo Partito Democratico), BUNA (la quale annuncia un voto favorevole del gruppo Lega Salvini FVG) e, per la Giunta, l'assessore BINI (il quale si sofferma sui tratti distintivi di questo provvedimento, per il quale si complimenta).

Il PRESIDENTE comunica che la richiesta di aggiunta firme sul progetto di legge non può essere accolta in quanto presentata fuori termine.

A questo punto, il PRESIDENTE pone in votazione, nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il progetto di legge n. 49 <<Misure per la competitività delle imprese attraverso l'adozione e il mantenimento di certificazioni>>, che viene approvato (*votazione n. 2.74: favorevoli 41; astenuto 1; contrari 0*).

Il PRESIDENTE, vista l'ora, suggerisce di concludere qui i lavori della seduta pomeridiana e, non rilevando contrarietà, comunica che il Consiglio verrà convocato a domicilio e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 111, del 25 giugno 2025, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 19.50.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO